

Legge 23 marzo 2016, n. 41

I codici commentati

46'edizion

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,

nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274".



In vigore dal 25 marzo 2016

Art. 589-bis c.p. ("omicidio stradale")



Art. 589-bis ("omicidio stradale"), 1° c., c.p.

Chiunque cagioni per colpa la **morte** di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni

Riguarda tutti gli utenti della strada quindi anche pedoni, conducenti di animali e veicoli non a motore

• Arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 CPP.



• Fermo di indiziato di delitto ammesso, art. 384 CP.

Ritiro patente per revoca

Nessuna patente prima che siano trascorsi 5 anni dalla revoca.

Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

Art. 589-bis, 2° c., c.p.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli

- 186, comma 2, lettera c) [tasso alcolemico oltre 1,5 g/l],
- 187 [alterazione da stupefacenti o psicotropi]

cagioni per colpa la morte di una persona,

è punito con la

reclusione da otto a dodici anni

• Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP.



• Ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Ritiro patente per revoca

Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.

Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga

Art. 589-bis, 3° c., c.p.

La **stessa pena** si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo **186-bis**, **comma 1**, lettere

- b) [trasportatori di persone]
- c) [trasportatori di cose]
- d) [guidatori di mezzi pesanti]

il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'art. 186, comma 2, lettera **b)** [*tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l*], cagioni per colpa la morte di una persona.

• Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP.



• Ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Ritiro patente per revoca

Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.

Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga

Art. 589-bis, 4° c., c.p.

Salvo quanto previsto dal 3° c. chiunque,

ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.

186, comma 2, lettera **b)** [*tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l*], cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la

reclusione da cinque a dieci anni

• Arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 CPP.



• Fermo di indiziato di delitto ammesso, art. 384 CP.

Ritiro patente per revoca

Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca.

Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga

Art. 589-bis, 5° c., c.p.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- **2)** al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il **semaforo** disposto al rosso ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa la morte di una persona;
- **3)** al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di **manovra di inversione** del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di **sorpasso** di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Art. 589-bis, 6° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da:

- persona non munita di patente di guida
- o con patente sospesa o revocata
- ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**.

Art. 589-bis, 7° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,
qualora l'evento
non sia esclusiva conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole,
la pena è diminuita fino alla metà.

Art. 589-bis, 8° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter c.p. (fuga del conducente in caso di omicidio stradale)

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la **pena** è aumentata da un terzo a due terzi e comunque **non può essere inferiore a cinque anni.**

Art. 189 c.d.s. ("comportamento in caso di incidente")

- 1° c.: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".
- 6° c.: "Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- 7° c.: "Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni".

Art. 590 codice penale: lesioni personali colpose

- Lesioni lievissime: non superiori a 20 giorni
- Lesioni lievi: da giorni 21 sino a 40 giorni

Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., è perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.

Arresto e fermo di indiziato di delitto, non consentiti.

Art. 590-bis ("lesioni personali stradali gravi o gravissime")



Art. 590-bis ("lesioni personali stradali gravi o gravissime"), 1° c., c.p.

Chiunque cagioni per colpa ad altri
una lesione personale
con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione

da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime

Art. 583, c.p. ("circostanze aggravanti")

[I]. La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

[II]. La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ritiro patente per revoca

- Per <u>tutte</u> le violazioni di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca.
- Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.
- Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga

Art. 590-bis, 2° c., c.p.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli

- 186, comma 2, lettera c) [tasso alcolemico oltre 1,5 g/l],
- 187 [alterazione da stupefacenti o psicotropi] del cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la
- reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi
- da quattro a sette anni per le lesioni gravissime

Art. 590-bis, 3° c., c.p.

Le **pene di cui al comma precedente** si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere

- b) [trasportatori di persone]
- c) [trasportatori di cose]
- d) [guidatori di mezzi pesanti]

il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera **b)** [*tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l*], cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

• Arresto facoltativo art. 381 CPP., solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art, 189 comma 8 CDS)



• Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Art. 590-bis, 4° c., c.p.

Salvo quanto previsto dal 3° c. chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) [tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l], cagioni per colpa a taluno lesioni personali,

da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

è punito con la **reclusione**

 Arresto facoltativo art. 381 CPP. soltanto in caso di fuga o omissione di soccorso (art, 189 comma 8 CDS)



• Fermo di indiziato di delitto NO

Art. 590-bis, 5° c., c.p.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- **2)** al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il **semaforo** disposto al rosso ovvero circolando **contromano**, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Art. 590-bis, 6° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona

- non munita di patente di guida
- o con patente sospesa o revocata,
- ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Art. 590-bis, 7° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti,
qualora l'evento
non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione
del colpevole,

la pena è diminuita fino alla metà

Art. 590-bis, 8° c., c.p.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni

lesioni a più persone

si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo,

ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter c.p. (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali)

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla **fuga**, la **pena** è aumentata da un terzo a due terzi e comunque **non può essere inferiore a tre anni**.

Art. 189 c.d.s. ("comportamento in caso di incidente")

- 1° c.: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".
- **6° c.**: "Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- **7° c.**: "Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni".

Art. 359-bis Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il **pubblico ministero** dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre

l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento,

ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi

3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,

se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,

il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere **adottati anche oralmente** e successivamente confermati per iscritto.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.

Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.